

**Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64  
(Disciplina del servizio fitosanitario regionale)**

**Relazione illustrativa**

L'articolo 10 della l.r. 64/2011, oggetto della presente modifica, stabilisce che le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2012, siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale e che decorso tale termine le autorizzazioni decadono.

In fase di prima attuazione della legge sono emerse difficoltà procedurali in quanto le operazioni che devono essere eseguite dagli operatori del settore per adempiere a queste disposizioni si sono dimostrate, nella pratica, più complicate del previsto. Per consentire a tutti gli interessati di effettuare tali adempimenti è necessario quindi prevedere una proroga del termine previsto al 15 marzo 2012.

Il nuovo termine indicato è quello effettivamente ultimo per consentire l'attribuzione del nuovo numero di iscrizione al registro ufficiale dei produttori per omologarsi alle norme comunitarie.